

ATTI PARLAMENTARI
XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. VI
n. 5

CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE

REGISTRAZIONE CON RISEVA
DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 DICEMBRE 1997 CONCERNENTE
«EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PROVVIDENZE
ALL'EDITORIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
7 AGOSTO 1990, N. 250, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

*(articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

Trasmesso alla Presidenza il 3 febbraio 1999

PAGINA BIANCA

N. 47/E/199




LA

Corte dei Conti

a

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 18 gennaio 1999



OGGETTO: "Emanazione del regolamento per la concessione dei tributi e delle provvidenze all'editoria, in attuazione della legge 7/8/199, n. 250 e successive modificazioni".

Vista la deliberazione n. 44 del 2 aprile 1998 con la quale la Sezione del controllo - I collegio ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione al decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1997;

Visto che con il predetto decreto è stato emanato il regolamento, concernente la concessione di contributi e provvidenze all'editoria previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni;

Vista la delibera in data 18 settembre 1998, con la quale il Consiglio dei Ministri ha disposto, ai sensi dell'art. 25 Il comma del testo unico sulle leggi della Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 1934, che debba aver corso il predetto decreto;

Vista l'ordinanza in data 5 ottobre 1998, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato per l'adunanza del 15 ottobre 1998 il competente collegio delle Sezioni Riunite per le determinazioni conseguenti;

Vista l'ordinanza in data 15 ottobre 1998, con la quale il Collegio ha disposto l'acquisizione della richiesta motivata prevista dall'art. 2 comma 3, lettera n), della legge n. 400 del 1988;

Visto l'estratto del verbale della adunanza del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 1998, contenente la motivazione della decisione e la memoria aggiuntiva in data 24 dicembre 1998, predisposta dal Capo Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, entrambi inviati a seguito della citata ordinanza;

Udito il relatore cons. Aldo Carosi;

Non comparso il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

FATTO

Con deliberazione n. 44 del 2 aprile 1998 la Sezione del controllo - I collegio ha deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione al decreto del Presidente della Repubblica in data 2 dicembre 1997, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la concessione di contributi e provvidenze all'editoria previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni.

La decisione è stata adottata con riguardo a quattro disposizioni contenute nel regolamento:

a) l'art. 1, commi 1 e 2 ed il connesso art. 6 comma 6, nel condizionare la concessione del contributo alla presentazione di apposita domanda entro un termine di decadenza, è stato ritenuto in contrasto con la normativa in tema di provvidenze all'editoria, che prevede tale istituto solo per le imprese editrici di quotidiani o periodici organi o giornali di forze politiche (art. 3 comma 10 legge 7 agosto 1990, n. 250);

b) l'art. 2, comma 3, nel contemplare la possibilità di concedere contributi per imprese di nuova costituzione o che non hanno svolto nell'anno precedente attività editoriale, è stato considerato illegittimo in relazione all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, il quale prevede almeno un biennio di attività per l'accesso alle provvidenze per l'editoria;

c) l'art. 2, comma 4, nel determinare in misura del 70% il limite dei costi previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 248, non ha tenuto conto della riduzione al 50% di tale aliquota, determinata dall'art. 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

d) l'art. 2, comma 5, infine, nel prescrivere la riduzione proporzionale dei contributi tra tutti gli aventi titolo - in caso di insufficienza dello stanziamento di bilancio - ha esteso arbitrariamente il dispositivo dell'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, relativo ai soli "organi o giornali di forze politiche", a tutte le categorie di beneficiari della legge.

Con deliberazione in data 18 settembre 1998 il Consiglio dei Ministri ha disposto, ai sensi dell'art. 25 II comma del testo unico sulle leggi della Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 1934, che l'anzidetto decreto debba avere corso.

In data 24 settembre 1998 la richiesta di registrazione ex art. 25 r.d. 1214/1934 è pervenuta alla Corte dei conti (prot. n. 308/98/SSRR).

Dalla data del 9 ottobre 1998 il Governo richiedente non è più in carica.

In data 15 ottobre 1998 questo Collegio, nel prendere atto della assenza della richiesta motivata prevista dall'art. 2 comma 3, lettera n), della legge n. 400 del 1988, ne ha disposto l'acquisizione con apposita ordinanza.

Sulla base di detta ordinanza la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha inviato estratto del verbale della seduta del 18 settembre, contenente tra l'altro la seguente motivazione *"Previa relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (il quale in particolare ritiene che il decreto, pur tenendo conto dei rilievi, in punto di legittimità formulati dalla Corte dei conti, debba aver corso in ragione della rilevanza degli interventi previsti per l'editoria)"*.

Unitamente all'estratto del verbale è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri una memoria di carattere tecnico sui motivi alla base della decisione adottata dal Governo a firma del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.

DIRITTO

1. Va chiarito preliminarmente che la caduta del Governo, che ha attivato la procedura prevista dall'art. 25 II comma del testo unico sulle leggi della Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 1934, non ha alcun effetto sulla procedura stessa, avviata quando l'Esecutivo era nella pienezza dei suoi poteri.

In conformità al disposto dell'art. 1 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2441 ed alla costante giurisprudenza della Corte dei conti a Sezioni

Riunite, occorre infatti riferirsi alla data di pervenimento alla Corte della richiesta di registrazione. Quest'ultima - come sopra evidenziato - è pervenuta 15 giorni prima della caduta del Governo.

2. Quanto alla richiesta motivata prevista dall'art. 2 comma 3, lettera n), della legge n. 400 del 1988, non v'è dubbio che questa è contenuta - sia pure per sintesi - nell'estratto del verbale, trasmesso a seguito della ordinanza di questo collegio.

Dal verbale si evidenzia come il Presidente del Consiglio, nel sottoporre l'argomento al Consiglio dei Ministri, abbia motivato la richiesta con l'importanza strategica degli interventi proposti per l'editoria.

Peraltro la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto, con nota tecnica del Capo Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi, di illustrare più analiticamente i motivi alla base della richiesta. Di questa il Collegio ritiene di poter tenere conto, ai fini del riesame della pronunzia emanata dalla Sezione del controllo.

3. Con riguardo alla censura espressa dalla Sezione del controllo sulla formulazione dell'art. 1, commi 1 e 2, e del connesso art. 6, comma 6, i quali condizionano la concessione del contributo alla presentazione di apposita domanda entro un termine di decadenza, la memoria del Capo del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi insiste per la registrazione delle richiamate disposizioni, proponendo la espunzione dell'aggettivo "perentorio" dal termine di presentazione della domanda. Viene sottolineata in particolare la necessità della fissazione di un termine per la presentazione delle

domande al fine di realizzare tempi certi del procedimento amministrativo, tenuto anche conto delle norme in materia di contabilità, riguardanti l'assunzione di impegni.

Sul punto il Collegio non ritiene di mutare l'avviso, precedentemente espresso dalla Sezione del controllo, sia perché l'espunzione non cambia sostanzialmente i termini del problema sollevato dalla Sezione stessa ma soprattutto perché, in assenza di puntuali richiami per relationem nella deliberazione del Consiglio dei Ministri, non possono essere prese in esame modifiche al regolamento, disposte da una semplice nota tecnica dell'Amministrazione.

Pertanto con riguardo alla prima questione è opinione delle Sezioni Riunite che debba provvedersi alla registrazione con riserva di cui all'art. 25 II comma del testo unico n. 1214 del 1934.

4. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine al secondo profilo di illegittimità, riguardante la possibilità di concedere contributi ad imprese di nuova costituzione o che non hanno svolto, nell'anno precedente alla richiesta, attività editoriale. Secondo la memoria presentata dalla Amministrazione, l'art. 2 comma 3 del regolamento riguarderebbe il mero calcolo dei contributi e non il requisito di ammissione. Ma una simile distinzione non appare conferente, posto che la possibilità di concedere contributi, in assenza di attività nel biennio precedente, costituisce comunque violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nella parte in cui prevede

tale requisito di "anzianità" per l'accesso alle provvidenze per l'editoria.

Anche in ordine al secondo punto deve dunque provvedersi alla registrazione con riserva, di cui all'art. 25 II comma del testo unico n. 1214 del 1934.

5. Diversamente va detto in relazione al terzo profilo di illegittimità rilevato dalla Sezione del controllo.

Quest'ultima aveva dedotto che l'art. 2, comma 4, nel determinare nella misura del 70% il limite dei costi previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 248, era in contrasto con l'art. 2, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a seguito del quale tale valore percentuale era stato ridotto al 50%.

La sopravvenuta legge 11 luglio 1998, n. 224 (pubblicata sulla g.u. n. 161 del 13 luglio 1998), contenente disposizioni integrative e modificative della legge 250/90 e di interpretazione autentica della legge 549/95 ha chiarito che *"il comma 29, ultimo periodo, dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere interpretato nel senso che il limite del 50% ivi previsto è riferito unicamente all'ammontare dei contributi liquidabili ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 e dell'art. 4 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.250, fatto salvo l'ulteriore aumento previsto dall'art. 2 della legge 14 agosto 1991, n. 278, stabilito nel limite del 70% dei costi per le imprese editrici dei giornali....."*

Alla luce di tale disposizione, successiva alla pronunzia della Sezione del controllo, deve pertanto riconoscersi cessata la causa del rifiuto di registrazione dell'art. 2, comma 4, del regolamento.

6. Il Collegio non ritiene infine di condividere l'opinione espressa nella memoria in ordine al quarto profilo di illegittimità, quello concernente la riduzione proporzionale (disposta dall'art. 2 comma 5 del regolamento) dei contributi nei confronti di tutti gli aventi titolo, nel caso di insufficienza dello stanziamento di bilancio.

La estensione arbitraria del dispositivo dell'art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, relativo ai soli "organi o giornali di forze politiche", a tutte le categorie di beneficiari della legge non appare giustificabile con la considerazione che lo stanziamento di bilancio sarebbe unico per tutte le categorie di beneficiari.

E' infatti incontrovertibile che una norma di legge non possa subire modifiche o integrazioni sulla base di mere esigenze contabili ma semmai dovrebbe essere l'articolazione del bilancio a rispettare le differenze tra categorie di beneficiari, create dal Legislatore nell'ambito della sua insindacabile discrezionalità.

Anche per il quarto profilo di legittimità il Collegio ritiene debba essere disposta la registrazione con riserva.

P.Q.M.

ordina che il D.P.R. 2 dicembre 1997, concernente il regolamento per la concessione di contributi e provvidenze all'editoria, sia registrato, previa apposizione del visto con riserva, con riguardo agli artt. 1, commi 1 e 2 e del connesso art. 6, comma 6, art.2 comma 3 e


comma 5, e previa apposizione del semplice visto con riguardo alle rimanenti disposizioni.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

L'ESTENSORE




IL PRESIDENTE



Depositata in segreteria il


2 FEB. 1999

IL DIRIGENTE
(G. Sforza)



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETARIA DELLE SEZIONI RIUNITE
Roma, li

3 FEB. 1999



IL DIRIGENTE
(G. Sforza)

